

**ON.LE TRIBUNALE DI CATANIA IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL
LAVORO**

RICORSO

Del sig. Sebastiano Oliveri nato ad Acicatena il 01.01.1962 ed ivi residente in via Catania n. 22 C. F. LVR SST 62A01 A027Q, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Sapienza C. F. SPN GNN 57H20 A028S pec giovanni.sapienza@pec.ordineavvocaticatania.it fax 095893050, giusta procura in calce al presente atto, elettivamente domiciliato presso lo studio del suo procuratore in Acireale corso Italia n. 3/c,

PREMESSO

che il sig. Sebastiano Oliveri notificava in data 20.02.2009 al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, all'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania, al Circolo Didattico E. Rossi di Acicatena, alla sig.ra Paola Mastrolemba, alla sig.ra Sabrina Di Maria, al sig. Andrea Gargaro, alla sig.ra Giovanna Romeo, alla sig.ra Emanuela Serra ed al sig. Dario Santi Castelli, ricorso, depositato in data 06.03.2009 presso il T.A.R.S. Catania iscritto al n. 656/2009, ricorso che testualmente si trascrive:

**“ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA –
SEZIONE DI CATANIA**

RICORSO

Del rag. Sebastiano Oliveri nato ad Acicatena il 01.01.1962 C. F. LVR SST 62A01 A027Q, rappresentato e difeso rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Sapienza, giusta procura a margine del presente atto, ed elettivamente domiciliato in Catania via F. Crispi n. 225,

CONTRO

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro “pro tempore”;

l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del legale rappresentante “pro tempore”;

l'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante “pro tempore”;

il Circolo Didattico E. Rossi di Acicatena, in persona del legale rappresentante “pro tempore”,

E NEI CONFRONTI

della sig.ra Paola Mastrolembro e della sig.ra Sabrina Di Maria, entrambi inseriti nella graduatoria definitiva di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze di assistente amministrativo;

del sig. Andrea Gargaro e della sig.ra Giovanna Romeo, entrambi inseriti nella graduatoria definitiva di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze di assistente tecnico profilo AR 13;

della sig.ra Emanuela Serra e del sig. Dario Santi Castelli, entrambi inseriti nella graduatoria definitiva di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze di assistente tecnico profilo AR 15;

PER L'ANNULLAMENTO

della graduatoria definitiva di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze di assistente amministrativo, formulata dal Circolo Didattico E. Rossi di Acicatena, pubblicata il 22.12.2008, nella parte in cui al rag. Sebastiano Oliveri, collocato al n. 2608, è stato attribuito il punteggio complessivo di 9,50 invece che 16,45;

della graduatoria definitiva di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze di assistente tecnico profilo AR13, formulata dal Circolo Didattico E. Rossi di Acicatena, pubblicata il 22.12.2008, nella parte in cui al rag. Sebastiano Oliveri, collocato al n. 17 bis, è stato attribuito il punteggio complessivo di 8,00 invece che 14,95;

della graduatoria definitiva di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze di assistente tecnico profilo AR15, formulata dal Circolo Didattico E. Rossi di Acicatena, pubblicata il 22.12.2008, nella parte in cui al rag. Sebastiano Oliveri, collocato al n. 43, è stato attribuito il punteggio complessivo di 8,00 invece che 14,95; di ogni altro atto, precedente e susseguente, e comunque collegato con i provvedimenti impugnati

PREMESSE DI FATTO

Il deducente, già inserito per il triennio 2005/06, 2006/07 e 2007/08, nelle graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale, entro i termini previsti dal Decreto Ministeriale n. 59/2008, presentava idonea domanda di inserimento in trenta istituti scolastici, così come nell'anno 2005, presso il Circolo Didattico E. Rossi di Acicatena.

In sede di pubblicazione della graduatoria provvisoria, inaspettatamente il rag. Sebastiano Oliveri apprendeva di non essere stato inserito in alcuni istituti scolastici tra i trenta indicati, ed a seguito di ciò proponeva ricorso amministrativo.

Indi, nella graduatoria definitiva di III fascia personale ATA, triennio 2008/2011, il deducente ... non veniva inserito.

Soltanto in data 13.01.2009, quindi a distanza di ventiquattro giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, particolare emblematico, l'Autorità Scolastica indicata per prima dall'odierno ricorrente trasmetteva il decreto prot. 115/B10 del 12.01.2009, con preghiera "di inserire manualmente nelle graduatorie di Circolo o di Istituto la predetta aspirante nelle scuole il cui codice Ministeriale è in allegato con il relativo punteggio assegnatole e che per mero errore del sistema informatico non risulta inserita".

Al rag. Sebastiano Oliveri veniva attribuito il punteggio complessivo di punti 9,50 relativamente alla graduatoria di assistente amministrativo, e punti 8,00 relativamente alla

graduatoria di assistente tecnico profilo AR13 e AR15; punteggi questi di gran lunga inferiori, o meglio più che dimezzati, rispetto al punteggio di 17,65 attribuitogli nelle precedenti graduatorie.

Invero, all'odierno ricorrente, nelle graduatorie ove è stato inserito, in violazione della normativa vigente in materia, è stato valutato come titolo di studio di accesso il diploma di ragioniere e non quello di licenza di scuola media conseguito con il giudizio di "ottimo" con la mancata attribuzione di punti tre; ancora, non è stato attribuito il punteggio di 3,95 per il servizio amministrativo espletato quale Sindaco del Comune di Acicatena, quale Presidente dell'I.A.C.P. di Acireale e quale Presidente del C.D.A. della società Aci Ambiente.

Il rag. Sebastiano Oliveri ha chiesto con missive del 02.02 e del 10.02.2009 al Circolo Didattico E. Rossi copia degli atti e documenti valutati e ritenuti utili ai fini dell'assegnazione del punteggio, nonché copia delle graduatorie definitive, senza ad oggi avere ottenuto riscontro alcuno. L'Istituto Scolastico F. Brunelleschi, presso il quale il deducente, inserito si ripete nelle graduatorie del personale ATA valide per il triennio 2005/2008, ha prestato servizio dal 03.11.2008 al 07.01.2009 quale assistente tecnico AR13, a seguito di apposita istanza, ha fornito copia delle graduatorie oggi impugnate.

Gli atti menzionati pregiudicano gravemente i diritti e gli interessi del deducente, il quale con il presente ricorso chiede l'annullamento delle graduatorie nella parte censurata, con la conseguente attribuzione dell'ulteriore punteggio spettantegli; al riguardo enuclea i seguenti motivi di

DIRITTO

VIOLAZIONE ED ERRATA INTERPRETAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 2 COMMA 6 DEL DECRETO MINISTERIALE N. 59 DEL 26.06.2008 E DELLE ANNESSE TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

**ALLEGATI A/1 E A/2 LETTERA A PUNTO 1 – ECCESSO DI POTERE PER
ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI ED
INGIUSTIZIA MANIFESTA**

L'art. 2 comma 6 del Decreto Ministeriale in didascalia descritto così testualmente recita:
“Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia vigenti nel triennio scolastico 2005/06, 2006/07, 2007/08, di cui al D.M. 9.06.2005, n. 55, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie”.

A loro volta le tabelle di valutazione dei titoli relativi alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo ed assistente tecnico, allegate al sopra indicato D. M. alla lettera A Titoli di Cultura punto 1, così statuiscono: “Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo): - media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi) ... - ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: sufficiente - 6, buono - 7, distinto - 8, ottimo - 9. - per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10”.

Il deducete era già inserito per il triennio 2005/06, 2006/07 e 2007/08, nelle graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze al personale ATA con il punteggio di 17,65; punteggio uguale sia per la graduatoria di assistente amministrativo che per quella di assistente tecnico AR13 e AR15. In tale sede, correttamente, allo stesso era stato valutato quale titolo di accesso al profilo professionale il diploma di licenza media conseguito con il giudizio di “ottimo”.

Il Circolo Didattico E. Rossi nel valutare i titoli del rag. Sebastiano Oliveri ai fini dell'inserimento nelle graduatorie per il triennio 2008/2011, invece, erroneamente ed in aperta violazione del combinato disposto delle disposizioni normative sopra citate, ha

considerato quale titolo di accesso il diploma di ragioniere conseguito con la votazione di trentasei, assegnandogli così punti sei, invece che nove spettantigli per il conseguimento del diploma di licenza media con il giudizio di “ottimo”, diploma già in possesso della P. A., in quanto prodotto dal deducente al momento di presentazione della domanda di inserimento per il triennio 2005/2008.

In tal modo il deducente, illegittimamente, è stato privato di ben tre punti!

Il “modus operandi” dell’Amministrazione, nel caso di specie, costituisce anche figura sintomatica di eccesso di potere, in particolar modo sotto il profilo dell’erroneità dei presupposti, del travisamento dei fatti e dell’ingiustizia manifesta.

**VIOLAZIONE ED ERRATA INTERPRETAZIONE DELLE TABELLE, DI CUI AL
DECRETO MINISTERIALE N. 59 DEL 26.06.2008, DI VALUTAZIONE DEI
TITOLI ALLEGATI A/1 E A/2 LETTERA A PUNTO 9 E 8 – ECCESSO DI
POTERE PER ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI
ED INGIUSTIZIA MANIFESTA**

Le Amministrazioni resistenti, in violazione del disposto di cui al punto 9 della tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo ed in violazione del disposto di cui al punto 8 della tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie per le supplenze di assistente tecnico, a differenza di quanto formulato in seno alle graduatorie del triennio 2005/2008, non hanno attribuito alcun punteggio al deducente per il servizio amministrativo prestato alle dipendenze del Comune di Acicatena nel periodo dal 05.12.1995 al 01.12.1999 in qualità di Sindaco, per il servizio amministrativo prestato alle dipendenze dell’I.A.C.P. di Acireale nel periodo dal 26.1.2001 al 14.12.2003 in qualità di Presidente, e quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Aci Ambiente dal 23.01.2008 a tutt’oggi, periodo quest’ultimo valutabile sino al 31.07.2008.

Ciò ha comportato la mancata attribuzione al ricorrente di ben 3,95 punti.

Invero, non possono sussistere dubbi sulla equiparazione, a tutti gli effetti di legge, come del resto espressamente riconosciuto dalle Autorità Scolastiche nelle precedenti graduatorie relative al periodo 2005/2008, del servizio prestato, come nel caso di specie, quale Amministratore e più precisamente Sindaco e Presidente, con il servizio prestato quale dipendente di PP. AA.

A conferma di quanto appena sostenuto è più che sufficiente richiamare quanto statuito dalla L. n. 265/1999 all'art. 26, che prevede espressamente a carico delle Amministrazioni Locali il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi anche "agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti".

"Nihil aliud".

DOMANDA DI SOSPENSIONE

Il ricorso è manifestamente fondato e pertanto va accolto.

Tuttavia, nelle more della definizione del giudizio, l'esecuzione dei provvedimenti impugnati causerebbe conseguenze gravissime ed irreparabili nella sfera dei diritti ed interessi legittimi del ricorrente, il quale, illegittimamente ed ingiustamente rimarrebbe nelle graduatorie definitive in una posizione che non gli permetterebbe un immediato inserimento nel mondo del lavoro. All'uopo, è necessario evidenziare che il rag. Sebastiano Oliveri, in applicazione ed ossequio alle graduatorie degli assistenti ATA valida per il triennio 2005/2008, possedendo i requisiti richiesti, ha prestato attività lavorativa presso l'Istituto Scolastico Filippo Brunelleschi di Acireale, in qualità di assistente tecnico AR13 dal 03.11.2008 e sino al 07.01.2009, incarico che ha dovuto lasciare esclusivamente e soltanto a seguito della pubblicazione delle graduatorie definitive, ove al deducente illegittimamente non sono stati assegnati ben 6,95 punti. E' da aggiungere, per completezza, che ad oggi il posto di assistente tecnico AR13 presso l'Istituto F.

Brunelleschi è vacante, stante che il soggetto che è subentrato al deducnte, come appare documentalmente, è stato depennato dalla graduatoria!

Pertanto, si rende necessaria la sospensione dell'esecuzione delle graduatorie definitive con riguardo alla posizione occupata dal deducnte, con la contestuale statuizione, da parte dell'Ecc.mo Collegio, del diritto del rag. Sebastiano Oliveri ad ottenere l'attribuzione di ulteriori punti 6,95, e più precisamente punti 3 per la valutazione, quale titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale di assistente amministrativo e assistente tecnico, del diploma di licenza di scuola media conseguito con il giudizio di "ottimo" invece che il diploma di ragioniere, e punti 3,95 per il servizio amministrativo prestato alle dipendenze di PP. AA. meglio sopra descritto, e con il conseguenziale onere, a carico del Circolo Didattico E. Rossi e delle Autorità Scolastiche a ciò preposte, di assegnare al deducnte, nell'ambito delle graduatorie definitive, tale ulteriore punteggio o quello ritenuto congruo dal Decidente.

In forza di quanto sopra esposto, e con riserva di aggiungere ulteriori motivi sulla base di quanto sarà richiesto d'ufficio o prodotto da parte avversa, il ricorrente

CHIEDE

che l'Ecc.mo Decidente preliminarmente sospenda l'esecuzione degli atti impugnati nella parte censurata e meglio in epigrafe descritta, statuendo il diritto del deducnte ad ottenere l'attribuzione di ulteriori punti 6,95, e più precisamente punti 3 per la valutazione, quale titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale di assistente amministrativo e assistente tecnico, del diploma di licenza di scuola media conseguito con il giudizio di "ottimo" invece che il diploma di ragioniere, e punti 3,95 per il servizio amministrativo prestato e meglio sopra descritto alle dipendenze di PP. AA., e con il conseguenziale onere, a carico del Circolo Didattico E. Rossi e delle Autorità Scolastiche a ciò preposte, di

assegnare al deducente, nell'ambito delle graduatorie definitive, tale ulteriore punteggio o quello ritenuto congruo dal Decidente.

In via istruttoria si chiede che l'Ecc.mo Collegio, qualora lo ritenga necessario, con apposita ordinanza provveda ad acquisire copia delle graduatorie definitive di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze per il personale ATA, onerando di tale incombente l'Autorità Scolastica competente.

Il tutto con il favore delle spese, competenze ed onorari del giudizio.

Salvis Juribus.

Acireale lì 19.02.2009.

F.to Avv. Giovanni Sapienza”

Che il T.A.R.S. Catania con sentenza n. 2237/2022, pubblicata il 09.08.2022, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito “trattandosi di controversia relativa a diritti per cui è competente il Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro, dinanzi al quale il processo potrà proseguire mediante riassunzione a cura della parte interessata, ai sensi dell’art. 11 c.p.a.”;

che il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in Sede Giurisdizionale, in data 03.03.2023 ha attestato “Che, alla data odierna, dalla consultazione dell’archivio informatico non risulta depositato appello avverso la sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. II, n. 02237/2022, pubblicata in data 09/08/2022”; che le marcate ed eclatanti violazioni di legge sopra riportate, segnatamente la violazione dell’art. 2 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 59 del 26.06.2008, hanno comportato per il sig. Sebastiano Oliveri negli anni un gravissimo nocumento lavorativo ed economico. Infatti, l’odierno ricorrente pur avendo formulato ininterrottamente negli anni le istanze di inserimento nelle graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di

supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale, a causa dell'illegittima decurtazione di punteggio operata dall'Amministrazione nelle graduatorie impugnate, non è riuscito più ad ottenere incarichi lavorativi nel mondo della scuola, se non con decorrenza dal 23.10.2019, a distanza quindi di ... soli dieci anni dalla precedente esperienza lavorativa presso l'Istituto Scolastico F. Brunelleschi di Acireale, ove il deducente, inserito si ripete nelle graduatorie del personale ATA valide per il triennio 2005/2008, ha prestato servizio dal 03.11.2008 al 07.01.2009 quale assistente tecnico;

che, pertanto, appare "ictu oculi" l'interesse concreto ed attuale del deducente alla positiva definizione del giudizio;

che il deducente intende far valere innanzi a Questo On.le Decidente le ragioni esposte in seno al ricorso proposto innanzi al T.A.R.S. Catania.

Tutto ciò premesso e ritenuto il sig. Sebastiano Oliveri

CHIEDE

che l'On.le Decidente annulli e disapplichi gli atti impugnati nella parte censurata e meglio descritti in seno al ricorso al TAR S Catania sopra esposto, statuendo il diritto del deducente ad ottenere l'attribuzione di ulteriori punti 6,95, e più precisamente punti 3 per la valutazione, quale titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale di assistente amministrativo e assistente tecnico, del diploma di licenza di scuola media conseguito con il giudizio di "ottimo" invece che il diploma di ragioniere, e punti 3,95 per il servizio amministrativo prestato e meglio sopra descritto alle dipendenze di PP. AA., e con il conseguenziale onere, a carico del Circolo Didattico E. Rossi e delle Autorità Scolastiche a ciò preposte, di assegnare al deducente, nell'ambito delle graduatorie definitive, tale ulteriore punteggio o quello ritenuto congruo dal Decidente. Si chiede, altresì, il risarcimento dei danni economici e morali, subiti e subendi.

In via istruttoria si chiede che l'Ecc.mo Collegio, qualora lo ritenga necessario, con apposita ordinanza provveda ad acquisire copia delle graduatorie definitive di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze per il personale ATA pubblicate il 22.12.2008, onerando di tale incombente l'Autorità Scolastica competente.

Il tutto con il favore delle spese, competenze ed onorari del giudizio.

Ai fini del contributo unificato, essendo la causa di valore indeterminabile, si provvede al pagamento di € 259,00.

Si producono in copia i seguenti documenti:

- 1) Fascicolo relativo al sig. Sebastiano Oliveri contenente il ricorso e tutti documenti prodotti scannerizzato dal Tar Catania;
- 2) Certificato di non proposto appello rilasciato dal C.G.A. Palermo avverso la sentenza n. 2237/2022 licenziata dal TARS Catania;
- 3) Domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto 3° fascia per il profilo di Assistente Tecnico presentata dal deducente nell'anno 2011;
- 4) Domanda di conferma, per il triennio 2014-2017, della valutazione posseduta nel triennio 2011-2014 per l'iscrizione nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA;
- 5) Domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio scolastico 2017-2019 per il personale ATA;
- 6) Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato il 23.10.2019 tra l'Istituto Superiore Ignazio Capizzi di Bronte, in persona del Dirigente Scolastico "pro tempore, ed il sig. Sebastiano Oliveri;
- 7) Contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato il 15.10.2020 tra l'Istituto Superiore Ignazio Capizzi di Bronte, in persona del Dirigente Scolastico "pro tempore, ed il sig. Sebastiano Oliveri;

- 8) Domanda di inserimento nella graduatoria permanente ATA profilo Assistente
Tecnico presentata all'USR Ambito Territoriale di Catania il 08.05.2021.

Salvis Juribus.

Catania lì 14.03.2023

Avv. Giovanni Sapienza